

STATUTO

CASSA PREVILINE ASSISTANCE

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

E' costituita una Cassa di Assistenza senza scopo di lucro ai sensi degli Art. 14 e seguenti del Codice Civile denominata "CASSA PREVILINE ASSISTANCE" (in seguito denominata "**Cassa**" ovvero "Associazione") e regolata dal presente statuto (in seguito "**Statuto**") e dal regolamento di funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa (in seguito "**Regolamento**") che viene predisposto dal Comitato di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

La Cassa ha sede nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale:

- se all'interno del suddetto Comune è deciso con delibera del Comitato di Amministrazione;
- se in Comune diverso è deciso con delibera dell'Assemblea.

Ogni variazione di sede legale, anche se all'interno dello stesso Comune, dovrà essere comunicata alla competente Autorità.

La sua durata è illimitata, salvo quanto previsto dall'Art. 14 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopo

2.1 La Cassa, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR") sue s.m.i., e ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché prestazioni infortunistiche, di invalidità, inabilità e premorienza e prestazioni di *long term care* e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (in seguito "**Prestazioni**"), nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute, campagne di prevenzione e di promozione della salute, in favore di:

- 1) dipendenti e pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) degli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue e i dipendenti della Cassa stessa, i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;
- 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata non inferiore all'anno, con gli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza in favore dei propri dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori;
- 3) gli iscritti a e/o i beneficiari di, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali, anche aventi gestione autonoma, che abbiano assunto la qualifica di Associati ai sensi dell'Art. 3 che segue;
- 4) il nucleo familiare dei soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) (in seguito "**Nucleo Familiare**"). Ad ogni fine di cui al presente Statuto, per "Nucleo Familiare" si intende quello di cui all'Articolo 12 del TUIR e all'Articolo 433 cod. civ., anche se non convivente o non fiscalmente a carico, ivi compresi le parti di unioni civili e i conviventi di fatto, nonché ogni altro soggetto, di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76, e ogni altro convivente risultante dallo stato di famiglia o da dichiarazione di autocertificazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) assumono la qualifica di "**Beneficiari**".

2.2 La Cassa, nei limiti di legge, per adempiere ai propri fini istituzionali, può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidarne la gestione, mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, e/o mediante convenzionamento con casse di assistenza, società di mutuo soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nel rimborso e

nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali la Cassa può altresì associarsi o aderire ad altri enti, quali casse, società di mutuo soccorso, fondi sanitari, fondi sanitari integrativi e, più in generale, ad ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare.

La Cassa potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.

2.3 La Cassa è altresì costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti degli Associati, così come definiti al successivo art. 3.1.

Art. 3 – Associati e Beneficiari – Modalità di adesione degli Associati e di iscrizione dei Beneficiari

3.1 Sono "Associati" alla Cassa i soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche, tra cui società, società di mutuo soccorso, enti, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali aventi anche gestione autonoma, dei quali è accolta la richiesta di adesione di cui al successivo Art. 3.2 al fine di attivare le Prestazioni assistenziali in favore dei Beneficiari.

La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 4, nelle forme e nelle modalità di cui agli articoli seguenti del presente Statuto. Ad ogni Associato sono garantiti i medesimi diritti.

L'Associato perde la propria qualifica di Associato qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) esclusione deliberata dall'Assemblea per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) recesso dell'Associato.

La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associato e/o di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3.2 Il soggetto interessato ad associarsi alla Cassa presenta la richiesta di adesione alla Cassa, e versa la quota associativa annuale, nelle modalità e secondo la procedura indicate nel Regolamento.

L'associazione alla Cassa ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso. A tal proposito, qualora l'Associato intenda recedere dalla Cassa, dovrà darne comunicazione scritta via P.E.C. oppure a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni secondo i termini e le condizioni più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento.

La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, né possono essere oggetto di rivalutazione.

L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di associazione, e/o contestualmente alla richiesta di associazione se prevista tale possibilità, provvede a comunicare alla Cassa, i nominativi dei soggetti che intende iscrivere/far iscrivere alla Cassa in qualità di Beneficiari, salvo i casi in cui tale comunicazione spetti direttamente ai Beneficiari stessi.

L'adesione dell'Associato deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto, del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

All'atto dell'adesione la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti di associazione necessari per poter procedere alla conferma della associazione.

L'Associato è responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Cassa. La Cassa iscrive i propri dipendenti in qualità di Beneficiari e soggiace alle medesime regole di versamento dei contributi previste dal Regolamento. La Cassa è esonerata dal versamento della quota

associativa.

Art. 4 – Organi sociali

Gli organi della Cassa sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cassa ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e può partecipare in Assemblea tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato.

La delega:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- non può essere conferita a membri del Comitato di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità da parte del Presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato di Amministrazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente il quale ne regola lo svolgimento. In caso di impossibilità o assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il Vice Presidente e, in caso di impossibilità o assenza anche di quest'ultimo, presiede il soggetto designato a maggioranza dei presenti.

La convocazione è fatta con avviso spedito a ciascuno degli Associati, ai membri del Comitato di Amministrazione, ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori almeno 8 giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché può contenere la data della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, sia in seduta Ordinaria che in seduta Straordinaria, salvo quanto previsto al successivo Art. 14, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria delibera in materia di:

- approvazione e modifiche del Regolamento;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Comitato di Amministrazione e del Collegio dei Revisori con indicazione per entrambi, del Presidente e, per il Comitato di Amministrazione, anche del Vice Presidente, nonché eventuale definizione del relativo compenso e/o rimborso spese;
- esclusione degli Associati per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- eventuali proposte formulate dal Comitato di Amministrazione sugli indirizzi generali e ogni altro argomento previsto dalla legge o dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di:

- modifiche allo Statuto;
- scioglimento della Cassa e la devoluzione del patrimonio;
- altre materie riservate alla sua competenza dalla vigente normativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate, salvo quanto previsto al successivo Art. 14, con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre quarti degli Associati presenti.

Il verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dal presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.

Il verbale di riunione dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 6 – Comitato di Amministrazione

La Cassa ha gestione autonoma.

E' amministrata da un Comitato di Amministrazione composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero.

I membri del Comitato di Amministrazione possono essere solo persone fisiche.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque causa di un membro del Comitato di Amministrazione, la sostituzione fino al termine del mandato viene effettuata dal Comitato stesso mediante cooptazione.

In caso dimissioni o cessazione dalla carica, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Comitato di Amministrazione, il Comitato di Amministrazione deve intendersi decaduto e l'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza, provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Comitato di Amministrazione.

Il Comitato di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi mediante lettera, o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o nei casi di urgenza mediante e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della riunione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora e del luogo della riunione, è a cura del Presidente e dovrà essere inviata anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori. La convocazione deve essere effettuata anche qualora ne facciano richiesta almeno 2 membri del Comitato di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

L'intervento alle riunioni del Comitato di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli

interventuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti: di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Comitato di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Comitato di Amministrazione".

I componenti del Comitato di Amministrazione hanno il dovere di assistere alle riunioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 7 – Poteri e compiti del Comitato di Amministrazione

Il Comitato di Amministrazione ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:

- a) delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società Assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- b) definisce l'organizzazione dell'Associazione e ne cura la gestione;
- c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il progetto di rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alle attività svolte;
- d) stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa, l'importo, l'istituzione, la variazione e/o l'eliminazione dei contributi associativi annui (quote associative) e l'importo dei contributi per l'attività assistenziale;
- e) sottopone all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, a seconda delle competenze, eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione dell'Associazione;
- f) predispone la bozza di Regolamento, nonché le eventuali successive modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e ne stabilisce le modalità operative;
- g) approva eventuali modifiche/integrazioni al nomenclatore delle prestazioni;
- i) delibera in merito al trasferimento della sede legale della Cassa all'interno del Comune indicato all'Art. 1 del presente Statuto;
- h) può conferire deleghe per alcuni atti ad uno o più membri del Comitato di Amministrazione.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Associazione, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Comitato di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Comitato di Amministrazione che lo ha eletto.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano.

Art. 9 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i doveri previsti dall'Art. 2403 e seguenti del codice civile.

Spetta in particolare al Collegio dei Revisori il compito di vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività della Cassa con il suo scopo istituzionale.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di controllare la gestione dell'Associazione e deve presentare annualmente la sua relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dal Comitato di Amministrazione.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il membro supplente più anziano e così di seguito in ordine di età. Nel caso in cui il numero dei membri del Collegio dei Revisori rimanga pari o inferiore a due, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza al fine di provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno il dovere di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione.

Art. 10 – Rendiconto Annuale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Comitato di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i) del rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo al precedente esercizio sociale chiuso al 31 dicembre; e
- ii) del rendiconto economico e finanziario preventivo relativo all'esercizio sociale in corso.

Art. 11 – Entrate – Patrimonio – Contributi

11.1 Il patrimonio della Cassa è costituito da tutti i beni appartenenti alla Cassa stessa (in seguito "Patrimonio").

Le entrate della Cassa sono costituite da:

- i contributi associativi annui (quote associative);
- i contributi per l'attività assistenziale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio non può mai essere inferiore al valore minimo previsto dalle normative vigenti.

Il Comitato di Amministrazione individua la quota di patrimonio indisponibile e destinato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Cassa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, somme a titolo di partecipazione agli utili, rimborsi di accantonamenti a seguito di recesso o esclusione, rimborsi di versamenti degli Associati agli eredi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi posta facente parte del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

11.2 Le quote associative annuali e i contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa sono dovuti dagli Associati e/o dai Beneficiari nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento. L'importo delle quote associative annuali è determinato di anno in anno in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio. L'ammontare dei contributi per l'attività assistenziale è determinato in funzione delle prestazioni erogate ai Beneficiari in conformità alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e/o dei regolamenti aziendali e loro eventuali integrazioni e modifiche che vengono comunicati alla Cassa da ogni Associato al momento della richiesta di adesione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni.

Possono essere stabiliti importi dei contributi per l'attività assistenziale differenziati per Associati e/o gruppi di Associati, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di Beneficiari e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente. I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare all'erogazione delle prestazioni di assistenza della Cassa.

In caso di mancato versamento della quota associativa annuale e/o della contribuzione per l'attività

assistenziale, totale o parziale, la Cassa non garantisce l'erogazione delle Prestazioni, le quali potranno venir meno o diminuire, così come disciplinato nel Regolamento il quale contiene anche la procedura da seguire in caso di ritardo o omissione contributiva.

Art. 12 – Spese di Gestione

Alle spese di gestione dell'Associazione si può provvedere anche tramite una quota parte delle entrate previste al precedente Art. 11.

Le attività inerenti ad adempimenti meramente contabili e/o amministrativi della Cassa possono essere esternalizzate a soggetti terzi, mediante appositi contratti e/o convenzioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società, società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e casse di assistenza e ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare, nei limiti di legge.

Art. 13 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, i Beneficiari e la Cassa, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge.

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

L'Assemblea in seduta Straordinaria può deliberare, su proposta del Comitato di Amministrazione, e con il voto favorevole dei 3/4 degli Associati, lo scioglimento della Cassa, disponendone la messa in liquidazione e nominando uno o più liquidatori, determinandone altresì i poteri.

In caso di scioglimento della Cassa, il Patrimonio della stessa deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai Beneficiari e ai referenti degli Associati saranno trattati dalla Cassa in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR") e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.

F.to Luca Barnaba Barnabò
F.to Pierluigi Scalamogna Notaio